

Prot. 5885 del 03.03.2014
el. 34.43.13/14

Sof
R

VERBALE

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DLgs. n. 222 del 25.11.2016
tra

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**

e

COMUNE di FIRENZE

Premesso come:

- l'articolo 52, comma 1, del DLgs. n. 42 del 22.01.2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137*) stabilisca che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuino le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- l'articolo 31, comma 2, del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22.12.2011, stabilisca che le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, qualora vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

- l'articolo 1, comma 4, del DLgs. n. 222 del 25.11.2016 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124*), preveda che il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del DLgs. 42/2004, d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto stesso, se ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Preso atto che:

- il processo di liberalizzazione delle attività economiche, operato in particolare dall'articolo 3 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito in L. n. 148 del 14.09.2011 e dall'articolo 1 del D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito in L. n. 27 del L. 24.03.2012 ha incrementato la presenza, nel Centro Storico cittadino, di un rilevante numero di attività economiche e commerciali, cui spesso non è corrisposto un adeguato sviluppo della qualità dell'offerta producendo la lesione di interessi generali, fra i quali la tutela del patrimonio artistico e culturale e del decoro e vivibilità della città, interessi nei confronti dei quali si è al contrario sviluppata una crescente e diffusa sensibilità;

- l'evoluzione normativa ha prodotto un rinnovato bilanciamento di interessi fra iniziativa economica privata e tutela dell'identità culturale dei centri storici e del loro decoro, riconoscendo la prevalenza della seconda nonostante il citato regime di liberalizzazione che caratterizza la prima;

ff

Chiodoni

- il Centro Storico del Comune di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all'articolo 32.6 del Piano strutturale vigente, sin dal 1982 fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 77 del 20.02.2006 (*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*);

- il Comune di Firenze d'intesa con la competente Soprintendenza e la Regione Toscana ha ormai da tempo avviato un'importante azione finalizzata a tutelare il suo Centro Storico da attività economiche che rischiavano di snaturare la sua identità culturale, approvando un Regolamento recante *"Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico"*, con Delibera CC n. 4 del 18.01.2016 e provvedendo ad aggiornarlo e modificarlo con le successive Delibera CC n. 27 del 27.04.2017 e Delibera CC n. 58 del 26.11.2018;

- l'impatto dell'innovativa regolamentazione introdotta a partire dal 2016 è stato analizzato attraverso un'accurata valutazione dei dati raccolti dal Servizio Statistica del Comune di Firenze e da Camera di Commercio;

- dall'analisi di tali dati emerge come con l'entrata in vigore della citata regolamentazione il trend di crescita delle attività alimentari nel Centro Storico (commercio e somministrazione) sia diminuito sensibilmente sia in termini di consistenza assoluta che di nuove aperture e che pertanto l'Amministrazione Comunale fiorentina ritiene che il divieto di insediare o trasferire dall'esterno all'interno del Centro Storico attività di commercio di generi alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di preparazione e vendita artigianale o industriale di prodotti alimentari sancito dal *"Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico"* debba essere reiterato in considerazione dei risultati ottenuti a partire dal 2016 ed in attesa di poter dare una valutazione complessiva su un periodo significativo di piena applicazione del cosiddetto "blocco", piena applicazione che si può considerare decorrente dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla citata Delibera CC n. 58 del 26.11.18, con le quali si è posto fine ad una serie di artificiose soluzioni apparse sul mercato e volte ad aggirare ed eludere la *ratio* e la forma delle norme regolamentari;

Tutto ciò premesso e considerato,

le parti, consapevoli che limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano, convengono di condividere l'indirizzo assunto dal Comune di Firenze di:

- confermare – per un periodo di ulteriori tre anni dall'approvazione delle modifiche al Regolamento recante *"Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico"*, - il divieto all'insediamento di nuove attività alimentari e il trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO nonché le ulteriori limitazioni precisate nel Regolamento medesimo;
- integrare il suddetto Regolamento con prescrizioni di tutela confermando una disciplina specifica per strade la cui vocazione commerciale "storica" sia ritenuta da consolidare e proteggere e inserendo accanto al Ponte Vecchio, via Tornabuoni, via Maggio, via dei Fossi e Lungarno Corsini anche le omogenee piazza Santa Trinita, piazza Antinori e piazza Frescobaldi.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 9/3/2020

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio



per il Comune di Firenze


